

**AZIENDA CALABRIA LAVORO**  
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

**Rep. n. 5016 del 28 febbraio 2019**

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA**

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

**Azienda Calabria Lavoro** (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti

e

il Sig. **Andrea Fascetti**,

**PREMESSO**

- che la L. R. n. 5/2001, istitutiva di Azienda Calabria Lavoro, ha attribuito alla committente, tra le altre, le funzioni di monitoraggio e assistenza tecnica nelle materie afferenti al sistema regionale delle politiche del lavoro;
- che la legge regionale n. 28 del 14 agosto 2008 (recante “*Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deoga*”), prevede che il Dipartimento Regionale del Lavoro, avvalendosi degli Enti strumentali ed in sinergia con il partenariato economico-sociale ed istituzionale, elabori progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro che offrono impiego ai lavoratori già dipendenti di Enti o Organismi pubblici, al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui la Legge 233/1991 e s.m.i., compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31/12/2007 di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria;
- che la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 54, all’art. 17 (modifica alla L.R. 28/2008) dopo il comma 5 ter dell’art.1 ha aggiunto il comma 5 quater che recita: “*sono altresì destinatari i lavoratori dei Consorzi di Bonifica che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, a condizione che siano stati selezionati con procedura pubblica e per titoli*”;
- che con Decreto del Commissario n. 89 del 28 dicembre 2017, sono state affidate ad Azienda Calabria Lavoro la gestione ed erogazione delle indennità di presenza in favore dei tirocinanti avviati ai percorsi formativi presso gli Uffici Giudiziari, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del

Turismo per la Calabria;

- che, conformemente alle indicazioni contenute nella citata Legge Regionale n. 28/2008, Azienda Calabria Lavoro ha elaborato una apposita proposta progettuale idonea a garantire nuove opportunità di impiego ai soggetti che costituiscono il bacino di riferimento, incentrato sulla valorizzazione, nonché il miglioramento delle capacità già acquisite e consolidate nelle attività pregresse, così da creare livelli occupazionali qualificati che possano contribuire alla crescita e all'amodernamento del sistema produttivo e istituzionale della Regione Calabria;

- che con Decreto del Dirigente Generale n. 86950 del 3 agosto 2018 e successivo Decreto n. 14297 del 03 dicembre 2018 è stato affidato alla Committente la realizzazione del Progetto: **“Implementazione attività di assistenza tecnica e amministrativa per l'espletamento della gestione delle risorse in attuazione dei progetti da parte di Azienda Calabria Lavoro”**, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Affidare compiti di supporto operativo per l'inserimento dei dati nella piattaforma digitale creata appositamente per aggiornare la documentazione relativa alle indennità di pagamento dei tirocini per l'intera durata dei tirocini;
- Affidare compiti di supporto alle strutture regionali per l'organizzazione e la pianificazione delle attività di assistenza tecnica al personale interno, per la risoluzione di ogni eventuale criticità allo scopo di dare pronte risposte alle esigenze dell'utenza;

autorizzando Azienda Calabria Lavoro ad utilizzare mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa i collaboratori di cui alla Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 54, art. 17 (modifica alla L. R. n. 28/2008);

- che con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27 febbraio 2019 l'Azienda, recependo il suindicato decreto n. 14297 del 03 dicembre 2018 della Regione Calabria ha, tra l'altro, autorizzato la stipula dei contratti di collaborazione con i soggetti che contribuiranno alla realizzazione del progetto, tratti dall'elenco dei soggetti ammessi;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1**

### **Oggetto dell'incarico**

La committente conferisce l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa al collaboratore Andrea Fascetti, che accetta di svolgere, in quanto componente di gruppo di lavoro all'attuazione del Progetto per come meglio specificato in premessa, le attività di supporto dei tutor nel lavoro di verifica del regolare svolgimento delle attività previste da parte dei tirocinanti e nel lavoro di digitalizzazione dei dati relativi alle presenze che verranno inserite mensilmente nell'apposita piattaforma digitale predisposta dal Dipartimento Lavoro al fine di erogare le relative indennità, nonché, instaurare rapporti di coordinamento e collaborazione tra le Istituzioni coinvolte e il Responsabile del Procedimento per la gestione delle Convenzioni in atto, con lo scopo di procedere congiuntamente verso gli obiettivi comuni prefissati anche ai fini della rendicontazione finale.

## **ART. 2**

### **Modalità di svolgimento della prestazione**

Nell'esecuzione del presente contratto, il collaboratore agirà autonomamente, facendo uso della propria professionalità, senza osservanza di specifici orari e senza essere soggetto a vincoli di subordinazione, gerarchici, disciplinari o di esclusiva nei confronti di Azienda Calabria Lavoro.

Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità tecniche per lo svolgimento della prestazione, garantendo che la prestazione sia resa in funzione delle esigenze organizzative di tempo, luogo e risultato di Azienda Calabria Lavoro secondo le direttive e le linee programmatiche del committente, alle quali il collaboratore dovrà attenersi. Al fine di

linee programmatiche del committente, alle quali il collaboratore dovrà attenersi. Al fine di verificare lo stato di attuazione e la rispondenza dello stesso agli obiettivi che ne sono a fondamento, può essere prevista la redazione di una relazione da parte del collaboratore e sottoscritta, per conferma, dal Dirigente regionale responsabile, sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, da trasmettere alla committente.

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività, con preventiva comunicazione all'Ente, tramite autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili e non concorrenti con il rapporto di collaborazione instaurato con Azienda Calabria Lavoro. Il rapporto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nel caso in cui a seguito di verifica da parte del committente dell'attività svolta dal collaboratore per terzi, risulti che si trovi ad avere rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili, cioè in conflitto di interesse.

L'esecuzione dell'attività si svolgerà presso gli uffici di Azienda Calabria Lavoro e della Cittadella Regionale, con disponibilità ad eventuali spostamenti sul territorio regionale per esigenze di progetto.

Non sono previsti rimborsi spese.

### **ART. 3 Decorrenza e durata**

L'incarico ha durata pari a dodici (12) mesi e si intende conferito con inizio dal giorno successivo alla repertazione e termine il 28 febbraio 2020.

### **ART. 4 Compenso**

Per l'intera durata del contratto al collaboratore sarà corrisposto un compenso annuo di importo pari ad € 12.000,00, al lordo delle ritenute di legge e degli oneri previdenziali e assicurativi posti a carico del collaboratore, oltre oneri aziendali.

Azienda Calabria Lavoro ha facoltà di corrispondere eventuali acconti sul compenso, sotto forma di rate di importo variabile erogate nel corso del rapporto.

Il compenso pattuito è da considerarsi immutabile. Pertanto eventuali variazioni in aumento non saranno concesse.

Il pagamento del compenso è subordinato alla erogazione dei fondi da parte della Regione Calabria.

### **ART. 5 Casi e modalità di sospensione temporanea della prestazione**

Nel caso in cui si verificano eventi quali malattia, infortunio e maternità si applicano le seguenti disposizioni legislative: Art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; D.lgs. 276/03; D.M. 12.07.2007; Circ. n. 4 del 15 luglio 2004; Circ. 41/2006; art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006 e successive modifiche (Legge Finanziaria 2007); Circ. Inps 76 del 2007 e Circ. Inps 137/2007.

La gravidanza, la malattia e l'infortunio non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. A tal fine, tenuto conto della programmazione temporale delle attività, si conviene che, in tutti questi casi, la misura del corrispettivo verrà proporzionalmente ridotta in base ai giorni di sospensione del rapporto dovuta ai suddetti eventi. La sospensione del rapporto non comporterà una proroga di durata del contratto che verrà estinto contestualmente alla realizzazione del progetto e, comunque, condizionatamente alle esigenze dell'Amministrazione.

Qualora sopravvengano eventi comportanti l'impossibilità temporanea di eseguire la prestazione, rimarrà fermo l'obbligo di comunicazione entro 24 ore, onde consentire ad Azienda Calabria Lavoro di intervenire con soluzioni alternative nella organizzazione del lavoro. Non sono ammesse sospensioni al di fuori delle ipotesi sopra previste.

#### **ART. 6**

##### **Recesso e risoluzione**

Le parti concordano la facoltà di recedere liberamente dal rapporto in ogni tempo, anche prima del completamento delle attività previste mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata a/r, con quindici giorni di preavviso; in tal caso il corrispettivo pattuito sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla durata effettiva del rapporto, intesa quale misura presuntiva della quantità di lavoro eseguito. Null'altro è dovuto in conseguenza del recesso anticipato da parte della committente, salvo il compenso relativo al periodo di preavviso.

E' facoltà di ciascuna delle parti recedere prima della scadenza del termine per giusta causa.

Nel caso di mancato adempimento della prestazione oggetto del presente contratto, nonché qualora si riscontrino negligenze di rilevante entità tali da configurare l'inesatto adempimento, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c..

Sono inoltre cause di immediato scioglimento, senza preavviso, il venir meno del progetto e/o delle risorse derivanti dal medesimo, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni in relazione agli obiettivi perseguiti, l'eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso, nonché il venire meno da parte del collaboratore ai propri obblighi di riservatezza, al divieto di compiere atti in pregiudizio del committente.

#### **ART. 7**

##### **Obbligo di riservatezza**

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio a proposito di fatti, di informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.

I risultati del lavoro sono di esclusiva proprietà del committente.

Le clausole del presente articolo hanno per il committente carattere essenziale e irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile.

#### **ART. 8**

##### **Adempimenti previdenziali**

Il collaboratore provvederà ad inoltrare alla competente sede Inps la domanda di iscrizione alla gestione separata. Sarà, peraltro, obbligo del collaboratore comunicare, tempestivamente, all'Azienda Calabria Lavoro qualunque variazione di tale stato di fatto. Nel caso in cui il collaboratore risulti già iscritto alla gestione separata con ACL, ne dovrà dare comunicazione all'Ente medesimo, affinché lo stesso prenda atto di tale iscrizione.

A seguito di quanto dichiarato dal collaboratore, sarà cura della committente versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

## **ART. 9**

### **Adempimenti Sicurezza del Lavoro**

Le parti si danno reciprocamente atto che, allorché la prestazione lavorativa si svolgerà nei luoghi di lavoro della committente, saranno assolti, ove applicabili in funzione della specificità dei rischi lavorativi e delle modalità di svolgimento della collaborazione, gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 10**

### **Codice di comportamento**

Il collaboratore s'impegna a rispettare per quanto compatibili gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento di Azienda Calabria Lavoro. La violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporterà la risoluzione del presente contratto.

## **ART. 11**

### **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali e per gli effetti del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), e del d. lgs. n. 196/2003, il collaboratore acconsente al trattamento dei propri dati personali, sensibili e non. Acconsente, in particolare, alla comunicazione dei propri dati a soggetti terzi che forniscono ad Azienda Calabria Lavoro servizi elaborativi o che svolgano attività strumentali a tale servizio; a soggetti terzi con cui Azienda Calabria Lavoro collabora, qualora fosse necessario ai fini dello svolgimento della prestazione lavorativa.

In virtù del presente atto, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 196/2003, il collaboratore viene nominato "incaricato del trattamento dei dati" e viene, pertanto, autorizzato a compiere tutte le operazioni di trattamento di dati personali inerenti l'espletamento del rapporto di collaborazione. Nello svolgimento di tali compiti egli dovrà attenersi alle istruzioni successivamente comunicate, oltre alle ulteriori indicazioni che potranno essere impartite dai Responsabili del trattamento dei dati personali.

## **ART. 12**

### **Controversie**

Per qualsiasi controversia, che non possa essere risolta in via amichevole, relativa alla interpretazione, esecuzione ed estinzione del presente rapporto di collaborazione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Reggio Calabria.

## **ART. 13**

### **Elezione domicilio**

Per tutti gli effetti del presente contratto, il collaboratore elegge domicilio presso la sua residenza, come sopra indicata.

Per ottimizzare le procedure di coordinamento, propedeutiche alla buona riuscita delle attività, l'Azienda potrà inviare comunicazioni attinenti al presente rapporto di collaborazione tramite posta elettronica. A tal fine, il collaboratore si impegna a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica entro il più breve termine possibile.

**ART. 14**  
**Conclusioni**

Il collaboratore dichiara di essere a conoscenza, in quanto assistito dalle organizzazioni sindacali, che il presente contratto non determina ne può determinare alcuna instaurazione di rapporto di lavoro subordinato.


Il presente contratto consta di 6 pagine e, redatto in triplice originale, viene trattenuto da ciascuna parte.

Qualunque modifica al presente contratto potrà essere apportata solo con atto scritto.

Il collaboratore dichiara di prendere visione del Codice di comportamento sul sito Istituzionale di Azienda Calabria Lavoro.

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
*dott. Giovanni Forciniti*



Il Collaboratore

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Forciniti".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole ed i patti contenuti negli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 13 del presente contratto, che dichiarano di aver letto con particolare attenzione e di approvarli integralmente e senza riserva alcuna.

Reggio Calabria,

Azienda Calabria Lavoro  
Il Direttore Generale  
*dott. Giovanni Forciniti*



Il Collaboratore

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Forciniti".